

COMUNE DI BARRAFRANCA

Libero Consorzio Comunale di Enna

10 OTT. 2017

PROT. n. 342

Ordinanza n. 63 del 9/10/2017

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per garantire la continuità del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale ed avviare la raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi di legge.

IL SINDACO

Premesso che:

- il servizio integrato dei rifiuti per il Comune di Barrafranca, dal mese di settembre 2013, è stato gestito dal Commissario Straordinario a mezzo dell'ATO n. 6 – società EnnaEuno s.p.a. in liquidazione;
- con Decreto del Presidente della Regione n. 526 del 9.03.2017, in esecuzione all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 2/Rif/2017 è stato nominato il Commissario Straordinario della S.R.R. allo scopo di garantire la continuità del servizio di gestione integrata nei comuni afferenti la SRR, in deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2-bis della L.R. n. 9/2010 e secondo i termini e le modalità disciplinate nel Decreto Presidenziale di nomina, al fine di garantire la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti nell'intero territorio regionale ed evitare il determinarsi di crisi igienico-sanitarie. Il Commissario Straordinario potrà avvalersi delle strutture e degli organi in atto esistenti...;
- Con la nota prot. n. 899 del 21/03/2017, il Commissario Straordinario della SRR ha comunicato di non essere nelle condizioni di garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti, evidenziando, tra l'altro, la mancata iscrizione della società EnnaEuno all'albo gestori ambientali e l'impossibilità di regolarizzazione, in mancanza dei requisiti economici e finanziari richiesti dalla normativa vigente;
- Attesa la superiore comunicazione, sono state chieste direttive urgentissime agli organi regionali competenti ed ai rappresentanti dell'ATO n. 6 EnnaEuno e della SRR Enna Provincia, ma non è pervenuta nessuna risposta;
- Si è appreso, dopo qualche giorno, che il Commissario Straordinario della SRR ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, creando un vuoto nella direzione del servizio in una situazione già complessa e fuori dalle regole;
- Il Presidente della S.R.R. Enna Provincia ATO n. 6, con la nota prot. 309/17 del 05/05/2017, prospettava che la titolarità del servizio fosse direttamente in capo ai Comuni, con conseguente gestione dei mezzi e del personale; tale conclusione è stata contestata, stante l'assenza di qualsivoglia norma o atto negoziale che ne giustificasse il transito della gestione;
- Il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio di questo Comune da tempo è molto critica in quanto la raccolta "porta a porta" non avviene regolarmente e ciò ha comportato l'accumulo di rifiuti in varie parti del paese ed ha costretto all'adozione di diverse ordinanze contingibili ed urgenti per rimuovere i cumuli dei rifiuti lungo le vie cittadine, a causa dei disservizi dell'ente gestore;
- Con nota assunta al prot. di questo ente al n. 3161 del 21/03/2017, il dipendente dell'ATO, responsabile del cantiere di Barrafranca, ha comunicato il blocco di tre mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e, alla richiesta di informazioni e assicurazioni, la società EnnaEuno non ha dato riscontro;

- con ordinanza n. 15 del 23/03/2017 e successive, previa indagine di mercato, si è proceduto al nolo a freddo dei tre mezzi per metterli a disposizione della società EnnaEuno, al fine di evitare l'interruzione del servizio, con le conseguenze per l'igiene e la sanità pubblica;
- la società EnnaEuno non è stata e non è attualmente nelle condizioni di assicurare la funzionalità del servizio al punto che questo ente è dovuto intervenire in via sostitutiva anche per la fornitura del carburante da destinare ai mezzi utilizzati nel cantiere di Barrafranca;
- inoltre la società, a causa di numerosi pignoramenti, da qualche tempo non riesce a pagare neppure gli emolumenti al personale dipendente, con conseguenti disagi per i lavoratori e possibili conseguenze sia per l'interruzione del servizio che per l'ordine pubblico, costringendo ad emettere ordinanze per il pagamento in acconto degli emolumenti agli stessi operatori; tale modalità di pagamento è stata richiesta anche dal Commissario della S.R.R., nominato con D.P. n. 564 del 30/06/2017, a seguito del suo insediamento, con la nota prot. n. 968 del 25/07/2017;
- questo ente ha provveduto in via sostitutiva anche per la rimozione di rifiuti ingombranti, speciali pericolosi e non pericolosi (apparecchiature elettriche, frigoriferi, mobili, pneumatici) giacenti nelle varie vie ed il trasporto al centro di conferimento autorizzato;
- a causa delle carenze organizzative, l'ATO non ha proceduto all'attivazione del servizio per la raccolta differenziata, nonostante la vigenza dell'O.S. n. 5 del 29/07/2016, non consentendo la riduzione dei rifiuti indifferenziati conferiti in discarica, come previsto dalle ordinanze del Presidente della Regione;
- a ciò si aggiunge il fatto che il centro di compostaggio di Dittaino ormai da tempo non è funzionante con impossibilità di procedere alla differenziazione della frazione umida del rifiuto;
- La società EnnaEuno s.p.a. non ha mai certificato le spese effettuate per il cantiere di Barrafranca, limitandosi ad emettere la semplice fattura che è solo un documento contabile;
- il Comune di Barrafranca ha posto in essere tutti gli atti propedeutici per assicurare la gestione ordinaria del servizio nel rispetto delle leggi vigenti ed infatti ha costituito l'ARO ed approvato il relativo Piano d'intervento, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 14/10/2016, che è divenuto esecutivo per il decorso del termine previsto dall'Ordinanza 2 Rif del Presidente della Regione in assenza di approvazione formale da parte del Dipartimento regionale; in atto è in corso la gara per l'affidamento del servizio presso l'UREGA di Enna;
- Stante la carente situazione igienico sanitaria, sono state avviate delle indagini di mercato per valutare l'emanazione di ordinanza per la gestione dell'intero servizio a mezzo di ditta esterna, nelle more del perfezionamento della gara ma si è proseguiti con la gestione in atto per non pregiudicare i livelli occupazionali del personale operativo (ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i.), attese le problematiche prospettate dai rappresentanti della SRR.
- Vista la nota del Presidente della SRR, prot. n. 859/2017 del 30/08/2017, con la quale comunica "il cronoprogramma delle assunzioni" concordato tra la SRR e le rappresentanze sindacali provinciali relativo al transito del personale della società EnnaEuno al nuovo sistema di gestione dei rifiuti previsto dalla legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e diffida i Comuni ad avviare autonomamente il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio delle ARO di competenza mediante affidamenti del servizio, anche in modalità provvisoria, entro la data prevista dal cronoprogramma per il transito del relativo personale che per questo ente è previsto in data 18/10/2017;
- Considerato che la società di scopo in seno alla SRR non è ancora operativa;
- A causa dei continui disservizi, accertati dal Comando di P.M. e i problemi igienico sanitari certificati dall'ASP, è stato dato mandato, con nota prot. gab. n. 1659 del 26/6/2017, al Responsabile del V Settore di procedere ad un'indagine di mercato al fine di valutare un intervento sostitutivo per l'intero servizio per il tempo strettamente necessario nelle more del completamento della gara presso l'UREGA di Enna, garantendo trasparenza, pubblicità e concorrenza;
- Viste le continue segnalazioni dell'ASP 4 Enna:
 - a) del Presidio di Barrafranca, ultima la nota prot. n. 201 del 7 aprile 2017 con cui è stata segnalata la presenza di cumuli di rifiuti in diverse zone ed è stato segnalato che la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel centro abitato, così come all'interno dell'area cimiteriale, risulta alquanto

deficitaria, con la presenza di insetti nei pressi dei cumuli e si invita ad intervenire per garantire l'incolumità dei cittadini;

b) del Dipartimento Igiene e Sanità pubblica di P. Armerina prot. n. 34998 del 5/10/2017 con cui è stata accertata la situazione di emergenza sanitaria per mancata raccolta rifiuti nel centro e nel perimetro urbano

- Visti i continui verbali della P.M., ultimi i verbali prot. nn. 2169, 2170 e 2172 del 28/9/2017; n. 2186, 2187, 2193 dell'1/10/2017, che confermano la grave situazione igienico sanitaria al punto che sono stati apposti dei picchetti nell'area invasa dai rifiuti, e che si registra il persistere di serpentoni di rifiuti accumulati in varie contrade del territorio;

- Preso atto degli esiti della procedura pubblica di "Manifestazione di interesse per l'affidamento temporaneo del servizio di igiene ambientale del Comune di Barrafranca" pubblicata sul sito dell'Ente il 02/08/2017;

- Accertato che il servizio attualmente svolto nel cantiere di Barrafranca presenta le seguenti criticità e lacune:

- non è stata mai attivata la raccolta differenziata;
- gli ingombranti vengono lasciati sulle strade e sui marciapiedi e l'Ente si è più volte fatto carico di smaltire tali rifiuti affidandone a ditte specializzate lo smaltimento;
- i rifiuti speciali come pneumatici anche loro sono stati oggetto d'intervento da parte di questo Ente;
- i cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti sono stati eliminati da tempo e il servizio porta a porta spesso subisce interruzioni con conseguenti accumuli dei rifiuti che vengono abbandonati lungo le strade;
- i mezzi assegnati al cantiere nel tempo sono stati ricoverati in officine ma non vengono riparati a causa della situazione debitoria dell'ATO e sono stati sostituiti da mezzi noleggiati, con conseguente incremento dei costi;
- i mezzi sopra richiamati dopo l'utilizzo sono posteggiati sulla pubblica via poiché la Società è stata sfrattata dai locali che utilizzava come deposito;

- la situazione da ultimo è degenerata al punto che i Sindaci provvedono con propri atti a fornire il noleggio dei mezzi, la fornitura del carburante e perfino al pagamento degli emolumenti;

- Considerato che la società EnnaEuno di cui si avvale il Commissario della SRR è di fatto inesistente per carenza di risorse strumentali e finanziarie e non risulta iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali;

- Ritenuto che l'affidamento esterno del servizio consente di adempiere agli obblighi retributivi e contributivi del personale;

- Atteso che non si può provvedere con altri strumenti, che è necessario assicurare la continuità del servizio nelle more delle gara che per sua stessa natura non può subire interruzioni e non è possibile rispettare le norme per l'affidamento previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,

Visto l'art. 3 comma 8 dell'Ordinanza n. 5/Rif del Presidente della Regione del 7 giugno 2016 e segg. che impongono ai Sindaci di attivarsi a porre in essere ogni azione utile a incrementare la raccolta differenziata, che necessita adottare ogni iniziativa utile per regolarizzare il servizio integrato dei rifiuti al fine di scongiurare pericoli per la salute pubblica a tutela dei cittadini.

Vista l'Ordinanza 9 Rif del 15 settembre 2017, che proroga le gestioni commissariali delle SRR in atto esistenti e prevede che i Comuni sono tenuti a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali e che i Sindaci sono la massima autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio;

Considerato che:

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste e, in particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;

- nelle more della gara per l'affidamento ordinario del servizio, l'Amministrazione Comunale è onerata ad assumere in forma diretta la gestione del servizio per ovviare ai problemi igienico sanitari e per attivare immediatamente la raccolta differenziata al fine di evitare possibili emergenze sanitarie e di igiene pubblica dovuta all'interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Visti:

- il decreto legislativo del 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale del 8 aprile 2010 n. 9 inerente la "Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti inquinati" che ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152 e s.m.i., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- la Legge Regionale del 9 gennaio 2013 n. 3, modificando l'art. 5 della L.R. 8 aprile 2010 n. 9, con l'introduzione del comma 2 ter, ha stabilito che i Comuni in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, possono procedere all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti e della raccolta differenziata;

Vista in particolare l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26/Rif. del 01/12/2016 ed il D.D.G. n. 1974 del 03/12/2016 che autorizza il Comune di Barrafranca a conferire i propri rifiuti, dal 01/12/2016 e fino a nuove disposizioni, presso l'impianto sito in c/da Grotte (Catania), di proprietà della Sicula Trasporti s.r.l. contingentando i limiti quantitativi a 10,9 tonn/giorno, contro le 11,9 tonn/giorno medie attualmente prodotte;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del D.Lgs. 152/06:

- Art. 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- Art. 191 il quale stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. omissis";
- Art. 181 comma 1 che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti impone alle autorità competenti di favorire la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
- Art. 192 comma 1 relativo all'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e nei successivi commi 3 e 4 gli obblighi per la violazione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 a carico dei trasgressori;
- Artt. da 254 a 263, recanti la disciplina del sistema sanzionatorio in tema di gestione dei rifiuti, ed in particolare degli artt. 255 e 256 che sanzionano l'illecito abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 125 "il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma

sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

Ritenuto che:

- sussistono i presupposti della contingibilità ed urgenza che integrano la necessità del presente provvedimento;
- per quanto sopra esposto occorre assicurare il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale ed in particolare avviare la raccolta differenziata al fine di raggiungere gli obiettivi imposti dalla legge, con decorrenza 13/10/2017 e fino al 12/04/2018 (mesi sei) con cessazione anticipata, previo preavviso di quindici giorni, nel caso di conclusione dell'affidamento del servizio di igiene ambientale la cui procedura è in corso presso l'UREGA di Enna;
- è urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art.191 del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;

Dato Atto, altresì, per le considerazioni di cui al punto precedente, che la presente ordinanza riveste carattere di somma urgenza;

Considerati gli accordi quadro siglati tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ANCI Sicilia e le Organizzazioni Sindacali del 6 agosto 2013 e del 2 febbraio 2015, relativi al personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 9/2010, concordati per il raggiungimento dell'obiettivo della salvaguardia dei livelli occupazionali e che individuano il personale che i soggetti gestori o affidatari del servizio, dovranno obbligatoriamente assumere per le esigenze di organico derivanti dai nuovi piani di intervento;

Atteso che nel cantiere di Barrafranca prestano servizio n. 21 unità di personale operativo di cui 18 a tempo pieno e n. 3 p.t.;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L.R. n. 9/2010;

Vista la L.R. n. 3/2013;

Visto il T.U. delle Leggi sanitarie, Regio Decreto n° 1265 del 27.07.1934;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario;

Visto l'art. 69 del D.Lgs 29 ottobre 1955, n. 6, convertito con Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

Vista la legge n. 142/1990, così come recepita in Sicilia dalla Legge regionale n. 48/1991;

Vista la Circolare dell'Assessorato regionale degli enti locali 11 aprile 1992, n. 2;

Visto il decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità n. 13306 del 18 novembre 1994;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981;

Visti gli artt. 50, 54 e 107, 191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257;

Vista la L.R. 29 aprile 2014, n. 10;

Visto lo Statuto Comunale

Vista la Legge n. 241/90, e la L.R. 10/91 e successive modificazioni;

Visti l'O.EE.LL. ed il relativo regolamento in vigore, così come modificato dalle LL.RR. n.48/91 e 30/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, D.L. 23/05/2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008, n. 125;

Visto l'accordo quadro stilato tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ANCI Sicilia e le Organizzazioni Sindacali del 6 agosto 2013;

Visto l'accordo quadro stilato tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ANCI Sicilia e le Organizzazioni Sindacali del 2 febbraio 2015;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, con i poteri di cui l'articolo 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

- **1** intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale di questo Comune ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in via sostitutiva della Gestione Commissariale della SRR Enna-Provincia ATO n. 6 e della società EnnaEuno s.p.a. in liquidazione, gestore del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo di 6 mesi, con decorrenza del 13/10/2017, per la gestione del servizio e per avviare la raccolta differenziata con il sistema porta a porta;

- **2** derogare in parte alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente in particolare al D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nonché alle leggi regionali di riferimento L.R. 12/2011 così come modificata in ultimo dalla L.R. 8/2016 e D.P.R.S. 13/2012 e alla L.R. 9/2010 relativamente alla disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e all'art. 202 affidamento del servizio del D.Lgs. 152/2006;

- **3** affidare - per mesi SEI al prezzo offerto complessivo di € 622.609,06 comprensivo di oneri sicurezza stimati a € 15.990,72, oltre IVA - alla Ditta GENERAL MONTAGGI Soc. Coop. avente sede a Catenanuova (EN) in Via Vitt. Emanuele, 98, P. IVA 00556300861, numero di iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

al n. PA-00236 con la Categoria 1 raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili, comprese le attività di spazzamento Classe D, gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani Classe D; Categoria 4- Classe E; Categoria 5- Classe F, il servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani che dovrà essere espletato immediatamente con i propri mezzi, utilizzando prioritariamente il personale operaio della Società EnnaEuno che presta servizio nel cantiere di Barrafranca per un totale di n. 21 unità. Il personale verrà utilizzato nelle forme e nei modi previsti dalla SRR;

- **4 alla SRR ed alla società EnnaEuno in liquidazione** di trasferire il personale operativo attualmente in servizio presso il cantiere di Barrafranca dalla società EnnaEuno s.p.a. in liquidazione alla ditta di cui al punto 3, ovvero secondo le forme e le modalità previste dalla stessa SRR e nelle more dell'affidamento del servizio di igiene ambientale dell'ARO di Barrafranca di cui è in corso la procedura per l'individuazione del contraente;

- **5 alla ditta** di cui al punto 3, di utilizzare nell'esecuzione del servizio, il personale di EnnaEuno s.p.a. in liquidazione, attualmente impiegato nella raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti presso il cantiere di Barrafranca che verrà utilizzato nelle forme e nelle modalità previste dalla stessa SRR;

- **6** saranno concordate le fasi di start up e messa a regime della Raccolta differenziata con sistema porta a porta in modo da passare progressivamente alla Raccolta Differenziata. L'intero servizio semestrale compresa la raccolta differenziata non dovrà eccedere l'importo di €. 684.869,96 compreso, oneri della sicurezza, oneri di conferimento in discarica e IVA al 10%;

- **7** la spesa conseguente all'affidamento di quanto in parola sarà imputata nel bilancio comunale al capitolo 1736 che presenta la dovuta disponibilità finanziaria, dove sono allocate le somme del costo del servizio deliberato dal Consiglio Comunale e pertanto non saranno più trasferite mensilmente somme per il costo del servizio in parola al Commissario Straordinario della SRR ENNA Ato n. 6 per la gestione del servizio a mezzo della Società EnnaEuno s.p.a in liquidazione;

- **8** disporre che il Responsabile del Settore V provveda ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del servizio in questione e a regolarizzare la presente ordinanza stipulando il contratto per il servizio straordinario semestrale in conformità allo stralcio del capitolato d'oneri del piano d'intervento A.R.O. già approvato con delibera di C.C. n. 46 del 14/10/2016 corredato di allegato A di cui all'avviso di manifestazione di interesse del 02/08/2017;

- **9** nominare direttore dell'esecuzione del contratto di servizio il funzionario Arch. COSTA Francesco;

- **10** demandare al Responsabile del Settore V la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

- **11** revocare ogni altra ordinanza in conflitto con la presente;

- **12** riservarsi di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata o si dovesse, ad insindacabile giudizio di questo Ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio senza che ciò possa essere motivo di richiesta di risarcimento di alcun tipo per la ditta di cui al punto 3

AVVERTE

- che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori

saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. nonché le conseguenti sanzioni penali.

DISPONE


- che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e nella sezione amministrazione trasparente;
- che la stessa sia trasmessa a mezzo pec:
 - ✓ alla Ditta GENERAL MONTAGGI Soc. Coop. Con sede a Catenanuova (EN) in Via Vitt. Emanuele, 98, P. IVA 00556300861, numero di iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti al n. PA-00236 con la Categoria 1 raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili, comprese le attività di spazzamento Classe D, gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani Classe D; Categoria 4- Classe E; Categoria 5- Classe F;
 - ✓ alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna Provincia ATO n. 6;
 - ✓ alla Società ATO ENNAEUNO s.p.a. in liquidazione;
- che la stessa venga trasmessa a mezzo pec,:
 - ✓ al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - ✓ al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
 - ✓ al Ministro della Salute;
 - ✓ al Presidente della Regione Siciliana;
 - ✓ all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
 - ✓ alla Polizia Municipale;
- e per conoscenza:
a S.E. il Prefetto di Enna; al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna; all'ARPA sede di Enna, al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Presidio di Barrafranca; al Comando Stazione dei Carabinieri di Barrafranca.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.

Dalla Residenza Municipale, 9/10/2017

IL SINDACO
Prof. Fabio Accardi



11-10-2017

25-10-2017

